

ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL

PROGETTO DI FUSIONE di APE RINNOVABILI SRL in ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL

Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile gli organi amministrativi della società incorporante Acea Pinerolese Energia Srl – incorporante/partecipante – e della società Ape Rinnovabili Srl – incorporata/partecipata hanno predisposto di comune intesa il seguente progetto di fusione per incorporazione.

Premesse

Gli organi amministrativi di Acea Pinerolese Energia Srl e di Ape Rinnovabili Srl hanno deliberato di avviare le attività propedeutiche alla fusione delle due società ed hanno quindi predisposto e approvato il presente progetto di fusione.

L'operazione proposta è sostanzialmente motivata dalla opportunità di razionalizzare la struttura del gruppo attraverso la integrazione verticale delle due realtà:

- Ape Rinnovabili svolge come unica attività la gestione della centrale idroelettrica sul fiume Tanaro di cui è anche proprietaria;
- APE svolge in via principale attività di vendita di gas ed energia elettrica;
- la disciplina attuale delle società partecipate da enti pubblici impone una razionalizzazione e riduzione del numero delle partecipazioni;
- vi sono evidenti sinergie tra le attività svolte dalle due società, operanti entrambe nel settore delle energie;
- non vi sono preclusioni di natura normativa o convenzionale alla gestione delle diverse attività nell'ambito di un unico soggetto.

La presente fusione non configura la fattispecie prevista dall'articolo 2501-bis del codice civile.

Nel seguito vengono riportati gli elementi e le informazioni prescritti in merito dall'art. 2501-ter del codice civile.

Identificazione delle società partecipanti alla fusione

Società incorporante

“ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL” (di seguito anche “società incorporante” o “incorporante”), società a responsabilità limitata con sede legale in Pinerolo, via Cravero n. 48, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino, codice fiscale e partita Iva 08547890015, iscrizione al R.E.A. numero TO - 982080.

L'incorporante Acea Pinerolese Energia Srl, società che svolge attività di somministrazione in libera concorrenza del gas metano all'utenza, nasce il 02/12/2002 a seguito della separazione societaria, prevista dal D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000, tra attività di vendita ed attività di distribuzione del gas naturale nei Comuni della Azienda Speciale Consortile ACEA di Pinerolo e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla data del presente progetto Acea Pinerolese Energia Srl ha un capitale sociale, sottoscritto e versato, pari ad Euro 4.025.000,00, interamente posseduto da Enti pubblici, in particolar modo da Comuni dell'area del Pinerolese nella Provincia di Torino.

Società incorporanda



“APE RINNOVABILI SRL” (di seguito anche “società incorporanda” o “incorporanda”), società a responsabilità limitata con sede legale in Pinerolo (TO), via Cravero n. 48, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino, codice fiscale e partita Iva 03933750014, iscrizione al R.E.A. numero TO - 600545.

L’incorporanda Ape Rinnovabili Srl è la società risultante dal processo di integrazione tra società controllante Ape Rinnovabili Srl e la controllata Tefin srl, acquisita in data 19 dicembre 2013, mediante operazione di fusione inversa. Contestualmente a tale operazione la allora incorporante Tefin srl ha variato la propria denominazione sociale assumendo quella della incorporata, ovvero Ape Rinnovabili srl

Pertanto, l’attuale incorporanda Ape Rinnovabili Srl, come risultante dall’operazione suddetta, risulta essere stata costituita in data 14/09/1981 (data di costituzione della ex Tefin srl) per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla data del presente progetto Ape Rinnovabili Srl ha un capitale sociale, sottoscritto e versato, pari ad Euro 100,000,00, interamente posseduto dalla società incorporante Acea Pinerolese Energia Srl.

Statuto della società incorporante

In considerazione del fatto che la società incorporante Acea Pinerolese Energia Srl possiede una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell’incorporanda Ape Rinnovabili Srl, a seguito della fusione la società incorporante non dovrà deliberare alcun aumento del proprio capitale sociale.

A seguito del perfezionamento della fusione, gli amministratori di Acea Pinerolese Energia Srl e Ape Rinnovabili Srl ritengono necessario apportare allo statuto attualmente vigente della società incorporante, successivamente al perfezionamento della fusione, alcune integrazioni ed aggiornamenti, ivi compresa la proroga della durata della società, il tutto come bozza allegata sub A al presente progetto.

Rapporto di cambio ed eventuale conguaglio

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non si verificano i presupposti per elaborare rapporti di cambio, ex comma 1 dell’articolo 2505 codice civile.

Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, le quote della società incorporante, con effetto dalla data di efficacia della fusione, rimarranno attribuite ai soci della stessa incorporante nelle medesime percentuali di partecipazione al capitale sociale in essere prima della fusione.

Si fa presente che la partecipazione nella società Ape Rinnovabili Srl posseduta interamente dalla società Acea Pinerolese Energia Srl è gravata da diritto di pegno a favore della banca “Iccrea Bancaimpresa Spa” per il 69% del capitale sociale, e a favore della banca “Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna Società Cooperativa” per il 31% del capitale sociale a garanzia del finanziamento in pool concesso per l’importo complessivo di euro 4.500.000,00 e delle spese e oneri accessori. Come previsto nell’atto di costituzione di pegno, l’operazione in oggetto è stata comunicata ai suddetti istituti, i quali hanno già espresso la volontà di procedere con l’estinzione del pegno sulle quote di Ape Rinnovabili Srl senza apposizione di ulteriori garanzie rispetto alle altre già in essere, in quanto maggiormente tutelati dal fatto che il contratto di finanziamento sarà trasferito per effetto della fusione direttamente in capo alla società incorporante.

Data dalla quale le quote assegnate partecipano agli utili dell’incorporante

Tenuto conto di quanto riferito al punto precedente si da atto che tale informazione risulta priva di rilevanza.

Data di decorrenza degli effetti della fusione - data di efficacia contabile e fiscale della fusione (art. 2501-ter, comma 1, n. 6 cod. civ.)



Secondo quanto previsto dall'art. 2504 bis c.c. la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., con possibilità nei soli casi di fusioni per incorporazione di stabilire una data successiva.

Ai sensi dell'art. 2504 bis co. 3 c.c. per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'art. 2501 ter nr. 6) c.c. possono essere stabilite date anche anteriori; tenuto altresì conto di quanto consentito sotto il profilo fiscale dall'art. 172 DPR 917/86, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno 1 gennaio 2018.

Trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle quote

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato né nella società incorporante né in quella incorporata e pertanto non si rende necessaria ulteriore informativa in merito.

Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli amministratori delle due società partecipanti alla fusione.

Redazione della situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater*, come consentito dal c. 2 del medesimo articolo, è costituita dai bilanci di esercizio chiusi al 31/12/2017 di entrambe le società partecipanti alla fusione. Il bilancio della società incorporanda Ape Rinnovabili Srl è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 28/02/2018 mentre il bilancio della società incorporante Acea Pinerolese Energia Srl sarà approvato dall'assemblea dei soci prima dell'assemblea convocata per decidere in ordine alla fusione.

Relazione dell'organo amministrativo

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, si da atto che non si rende necessaria la redazione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies*, come previsto dall'art. 2505, c. 1.

Esonero dalla redazione della relazione degli esperti

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, si da atto che non si rende necessaria la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies*, come previsto dall'art. 2505, c. 1.

Riflessi tributari dell'operazione (art. 172, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)


L'operazione è neutrale ai fini fiscali e, pertanto, non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società incorporata.

Pinerolo, 11 giugno 2018

Per l'organo amministrativo di Acea Pinerolese Energia Srl

L'amministratore unico

Carcioffo Francesco



Allegato:

- bozza nuovo statuto società incorporante